

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI,
LOPS, SCIVOLETTO e TRIPODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1988

Modifiche ed integrazioni alla legge 6 giugno 1986, n. 251,
istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici

ONOREVOLI SENATORI. - L'agricoltura italiana è sollecitata, tra l'altro, a rapidi mutamenti tecnologici tipici dei sistemi agro-industriali avanzati dei paesi occidentali. Questa fase complessa di sviluppo richiede non solo una nuova e più qualificata azione dei servizi di sviluppo, ma un generale adeguamento delle professioni tecniche agricole ed un quadro normativo e legislativo in grado di sorreggerne l'evoluzione e l'organizzazione.

Sotto questo profilo l'organizzazione attuale degli ordini professionali in agricoltura appare inadeguata a regolamentare le nuove funzioni professionali sorte in questi ultimi anni. Particolarmente significativa è la situazione di una figura professionale importante come quella degli agro-tecnici.

Si tratta, com'è noto, dei tecnici diplomati dagli istituti professionali di Stato per l'agricoltura, particolarmente esperti nella gestione aziendale e nelle discipline agro-tecniche.

La creazione di ciascun istituto è disposta con decreto del Presidente della Repubblica che, pur individuandone l'attività didattica al momento della nascita, con riferimenti espliciti alle discipline oggetto di insegnamento, alla tipologia dei corsi ed alla loro durata, istituzionalizza la possibilità di continui cambiamenti.

Ed è proprio questa caratteristica basilare degli istituti professionali, cioè quella di poter mutare la propria attività didattica senza particolari formalità, anche annualmente, che consente un adeguamento, più rapido di quanto avvenga normalmente, degli studi alle

esigenze professionali nuove dell'economia agricola e del mercato del lavoro.

Nonostante una gestione non adeguata di queste potenzialità da parte degli organi preposti, si può dire comunque che la figura degli agro-tecnici è quella che risulta, forse, più sollecitata nel seguire i ritmi dei cambiamenti del sistema agro-alimentare.

Eppure, nonostante queste considerazioni, la regolamentazione dell'ordine professionale degli agro-tecnici rappresenta una storia lunga e tortuosa che tutt'ora non consente di attuare compiutamente l'albo professionale.

L'obiettivo principale della presente proposta di legge, pertanto, è quello di rimuovere i limiti della legge 6 giugno 1986, n. 251, relativa all'istituzione dell'albo professionale degli agro-tecnici.

La legge suddetta, che ha avuto com'è noto un percorso molto lungo e travagliato, protrat-

tosì dall'VIII alla IX legislatura, presenta lacune tali da non consentire una completa attivazione operativa dell'ordine professionale.

La legge n. 251 del 1986, pur affermando il principio dell'accesso alla libera professione degli agro-tecnici, di fatto è risultata inadeguata.

Con gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge si intende regolare con certezza la costituzione degli albi professionali provinciali, stabilendo il numero minimo di iscritti necessari.

L'articolo 3 detta norme sull'organizzazione del collegio unico nazionale ed in particolare sul funzionamento del consiglio nazionale.

Particolarmente importante è l'articolo 7 che dispone l'emanazione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, del regolamento di esecuzione della legge n. 251 del 6 giugno 1986.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 2 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. In ogni provincia nel cui territorio risiedono almeno quindici agrotecnici che esercitano la libera professione è costituito un collegio professionale retto da un consiglio, avente personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Qualora il numero degli agrotecnici esercenti nella provincia risultasse inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale; nelle more dell'elezione di tale organo, la predetta determinazione compete al Ministro di grazia e giustizia».

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

«Il consiglio resta in carica tre anni; i consiglieri sono rieleggibili».

Art. 3.

1. L'articolo 4 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. I collegi degli agrotecnici costituiscono un unico collegio nazionale avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. I membri del consiglio del collegio nazionale sono indicati dai consigli dei collegi provinciali. Ciascun consiglio di collegio provinciale designa un candidato, che può essere scelto anche fra gli iscritti di altri collegi, e lo comunica ad una apposita commissione nomi-

nata, ogni quinquennio, dal Ministro di grazia e giustizia. Ciascun consiglio di collegio provinciale ha diritto ad un voto ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta purchè superiore a quindici iscritti.

3. Il consiglio del collegio nazionale è composto da dodici membri effettivi, e da tre supplenti, eletti da tutti i consigli dei collegi, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

4. Il consiglio del collegio nazionale provvede ad eleggere il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Quando il presidente od il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

5. Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

6. Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

7. Le sedute del consiglio del collegio nazionale sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

8. È compito del consiglio del collegio nazionale:

a) esprimere, quando richiesto dai competenti Ministri, il proprio parere in ordine a proposte di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) designare gli agrotecnici chiamati a far parte di organismi, commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

c) coordinare e promuovere le attività dei consigli provinciali finalizzate al perfezionamento e all'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti;

d) stabilire ogni biennio, previa consultazione dei consigli provinciali, con deliberazione che dovrà essere approvata dal Ministro di grazia e giustizia, l'importo massimo del contributo annuale che dovranno corrispondere gli iscritti negli albi e negli elenchi speciali, per il funzionamento dei consigli dei collegi provinciali e del consiglio del collegio nazionale;

e) compilare ogni biennio la tariffa professionale da sottoporre all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste».

Art. 4.

1. Il terzo e quarto comma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono sostituiti dai seguenti:

«Gli agrotecnici che esplicano attività lavorativa, con rapporto di lavoro subordinato presso una pubblica amministrazione, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti soltanto in un elenco speciale aggiunto all'albo.

Gli agrotecnici che esplicano attività lavorativa, con rapporto di lavoro subordinato, presso una pubblica amministrazione, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene l'esercizio della stessa».

Art. 5.

1. La lettera b) dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituita dalla seguente:

«b) la determinazione del contributo degli iscritti nella misura necessaria al funzionamento del collegio stesso, secondo la prassi ed entro il limite massimo di cui alla lettera d) dell'articolo 4. Detto contributo e quello necessario al funzionamento del collegio nazionale sono riscossi mediante ruoli annuali compilati dal consiglio e resi esecutivi dall'intendenza di finanza, e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale il quale provvede a rimettere al collegio provinciale ed al collegio nazionale l'importo delle relative quote».

Art. 6.

1. All'articolo 14 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora in una provincia non si raggiunga il numero minimo di iscritti all'albo, sufficiente per l'elencazione del consiglio del collegio, la custodia dell'albo rimane al presidente del tribunale sino al raggiungimento del numero minimo, ovvero sino al momento dell'insediamento del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici che, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, comunicherà al presidente del tribunale presso quale collegio della provincia attigua, già operante, andrà trasferito l'albo di prima formazione privo del numero minimo di iscritti previsto dall'articolo 1 della presente legge».

Art. 7.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione del regolamento di attuazione della legge 6 giugno 1986, n. 251.

Art. 8.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia provvede ad indire le elezioni del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici secondo le modalità previste all'articolo 3.

2. Possono partecipare all'elezione del consiglio del collegio nazionale i collegi provinciali regolarmente costituiti entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.